


Studio Tributario e Societario



Covid-19 | Tax Alert | N. III

Aprile 2020

Deloitte.

Sezione fiscale

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

(art. 18 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente D.L.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi la sede legale od operativa o il domicilio fiscale nel territorio dello Stato con:

- ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente D.L. (i.e. 2019),
- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta,

sono sospesi, rispettivamente, per i **mesi di aprile e di maggio 2020** i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73) e alle trattenute relative all'addizionale regionale

e comunale operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta;

- b) all'IVA;
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente D.L.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi la sede legale od operativa o il domicilio fiscale nel territorio dello Stato:

- con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente D.L. (i.e. 2019),
- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta,

sono sospesi, rispettivamente, per i **mesi di aprile e di maggio 2020**, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

(di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta;

- b) all'IVA;
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Soggetti che hanno iniziato un'attività economica nel 2019

Le menzionate sospensioni si applicano anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi la sede legale, la sede operativa o il domicilio fiscale nel territorio dello Stato, i quali hanno intrapreso l'attività economica in data successiva al 31 marzo 2019.

La sospensione in esame, limitatamente alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, si applica anche agli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi, svolgenti attività istituzionali non in regime di impresa.

Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

E' prevista la sospensione dei versamenti dell'Iva dovuta per i mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi o

dei compensi del periodo d'imposta precedente, nei confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi la sede legale, la sede operativa o il domicilio fiscale nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, i quali hanno subito, rispettivamente, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Termine di versamento

I versamenti sospesi in base alla disposizione in esame sono da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica

Il D.L. conferma le disposizioni sospensive di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, e dell'art. 61, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per le imprese maggiormente colpite dall'epidemia (tra cui, si rammentano, quelle del settore turistico-recettivo, gli enti sportivi, quelli di gestione di teatri, cinema ecc., le ricevitorie, i soggetti organizzatori di corsi, fiere ed eventi, quelli gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, i gestori di biblioteche, musei, riserve naturali, quelli che gestiscono nidi di infanzia e servizi

didattici - meglio dettagliati nel D.L.-, oppure attività di assistenza sociale - e.g. residenze per anziani o disabili -, aziende termali, soggetti gestori di stazioni di trasporto, oppure di noleggio - di diverse tipologie - e guide turistiche). Si tratta in particolare della sospensione prevista fino al 30 aprile 2020 - con versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 - dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Sospensione la quale, per le società sportive come individuate dal D.L. 18/2020, rimane ferma fino a 31 maggio 2020, con versamento al 30 giugno 2020, anche in cinque rate di pari importo.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

(art. 19 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

La norma estende, da un punto di vista temporale, la sospensione di cui all'art 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020, prevedendo in favore dei soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta

precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020 previsto dal citato D.L. 18/2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 600/73 (a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato).

I contribuenti che hanno esercitato l'opzione rilasciano apposita dichiarazione attestante la non soggezione a ritenuta di ricavi e compensi sulla base della presente disposizione.

I contribuenti provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020, previsto dal D.L. 18/2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale acconti giugno

(art. 20 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

In linea generale, il calcolo dell'acconto delle imposte sui redditi (Irppef ed Ires) ed Irap è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (metodo "storico"). In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di

realizzare un risultato inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo "previsionale", salvo il rischio di incorrere nel pagamento di sanzioni ed interessi in caso di versamenti insufficienti a coprire l'imposta effettivamente poi dovuta. La norma del D.L. dispone che, solo per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non sono sanzionati i minori versamenti in acconto se l'importo versato risulta pari almeno all'80% cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (ovvero in base all'imposta effettivamente dovuta).

Rimessione in termini per i versamenti

(art. 21 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

La norma consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall'art. 60 del D.L. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

(art. 22 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

Per l'anno 2020 la norma in esame differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche

relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Inoltre, non è soggetto a sanzione l'invio telematico delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. 241/1997, emessi nel mese di febbraio 2020

(art. 23 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

La norma estende la validità dei certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale, per la disapplicazione della disciplina recata dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Assistenza fiscale a distanza

(art. 25 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

Il D.L., al fine di garantire la tempestiva presentazione della dichiarazione delle persone fisiche, mediante il modello 730, semplifica le modalità di rilascio della delega ai CAF e ai professionisti abilitati ai fini dell'accesso alla dichiarazione precompilata e alla relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

(art. 26 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

Il D.L. sostituisce all'art. 17 del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019, il comma 1-bis, stabilendo che "Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro".

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

(art. 27 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

La disposizione in esame prevede che, in caso di cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso

compassionevole, il relativo valore normale non concorra alla formazione del reddito di impresa ai sensi dell'art. 85, comma 2, del TUIR.

Inoltre, non opera, ai fini Iva, la presunzione di cessione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 441/1997 per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti ivi indicati.

Modifiche all'art. 32-quater del D.L. n. 124/2019 in materia di utili distribuiti a società semplici

(art. 28 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

Il D.L. interviene sul regime fiscale di cui all'art. 32- quater del D.L. 124/2019, relativo agli utili distribuiti a società semplici. In particolare, le modifiche sono volte a:

- (i) ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera con la sola esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (in tal senso al comma 1, le parole "dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle parole "dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d)");
- (ii) disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile

ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice.

In tal senso, è stata introdotta al primo comma dell'art. 32-quater:

- la lettera c-bis), la quale prevede che "per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare";
- la lettera c-ter), la quale dispone che "per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3 ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3 ter";

- (iii) prevedere una nuova modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società. In tal senso è stato sostituito il comma 2 dell'art. 32-quater, con il seguente: "Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da

una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice";

- (iv) introdurre un nuovo comma 2-bis, il quale stabilisce che le disposizioni previste dal D.L. si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020 e, inoltre, un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

Disposizioni in materia di processo tributario

(art. 29 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

Il comma 1 della disposizione in parola prevede che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con

le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

(art. 36 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

L'articolo 83 del D.L. 18/2020 disponeva che:

- le udienze relative ai procedimenti, cautelari e di merito, pendenti dal 9 marzo al 15 aprile 2020 innanzi le Commissioni Tributarie, fossero rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020,
- nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, fossero sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo ai procedimenti tributari. Ove il termine iniziale fosse decorso durante il periodo di sospensione, il termine stesso era differito alla fine di tale periodo.

Il D.L. proroga la data del 15 aprile 2020 per quanto riguarda le disposizioni menzionate all'11 maggio 2020.

Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

(art 37 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

Il termine del 15 aprile 2020 di cui all'art. 103 del D.L. 18/2020 è prorogato al 15 maggio 2020. La norma prevedeva che, per tutti i procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d'ufficio) pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenesse conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Sezione Bilancio e procedure concorsuali | cenni

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

(art. 5 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

Il D.L. dispone il rinvio dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) spostandone l'entrata in vigore al 1° settembre 2021.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

(art. 6 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

A decorrere dal 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020 non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile:

- art. 2446, commi 2 e 3 e art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6, in materia di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite;
- art. 2447 e art. 2482-ter recanti la disciplina della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

(art. 7 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

La norma in questione, al fine di garantire ai bilanci societari una corretta valenza informativa, consente alle imprese, le quali, prima dell'emergenza sanitaria Coronavirus, presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020.

In particolare, viene disposto che nella redazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, comma 1, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 (fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del D.L. 18/2020 la quale ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio).

Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Tale previsione trova applicazione anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

(art. 8 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

E' previsto che dalla data di entrata in vigore del D.L. e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano ai finanziamenti effettuati a favore di società gli artt. 2467 e 2497-quinquies del codice civile in materia di postergazione nel rimborso di finanziamenti erogati da soci o da chi esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

(art. 9 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

La norma in esame prevede i seguenti interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione: (i)

proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021; (ii) riapertura della possibilità di modificare le proposte di accordo, in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020; (iii) introduzione di un nuovo termine di novanta giorni per il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, il termine ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco") o il termine ai sensi dell'art. 182 bis comma 7, l. fall..

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

(art. 10 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020)

Per completezza di informazione, si vuole sinteticamente segnalare che, in un'ottica di preservare dal rischio fallimento il ceto imprenditoriale, il D.L. prevede la improcedibilità dei ricorsi e richieste di fallimento presentate tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020. Tale disposizione, tuttavia, non si applica alle richieste presentate dal Pubblico Ministero.

Incentivi per le imprese

Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti

(art. 30 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020)

L'art. 30 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 ha modificato l'art. 64 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, ampliandone l'ambito di applicazione. A seguito di tale modifica, il credito d'imposta è riconosciuto non solo per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, ma anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale nonché altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Sono inclusi, ad esempio, le mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, barriere e pannelli protettivi, compresi detergenti mani e i disinfettanti. È, altresì, confermato che il credito d'imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

(art. 1 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020)

Al fine di garantire liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia, l'art. 1 ha previsto la concessione da parte di SACE S.p.A. di garanzie fino al 31 dicembre 2020 agli istituti bancari e finanziari per finanziamenti a favore delle suddette imprese, qualora determinate condizioni vengano soddisfatte.

In particolare, le garanzie sono rilasciate per finanziamenti di durata non superiori a 6 anni e con possibilità di avvalersi di un pre-ammortamento di 24 mesi, destinati a sostenere costi del personale, investimenti o necessità di capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, nei limiti del maggiore tra il 25% del fatturato annuo in Italia o del doppio dei costi del personale sostenuti in Italia risultante dal bilancio 2019. La garanzia può coprire fino ad un massimo del 90% dell'importo finanziato, rispetto alle dimensioni delle imprese in termini di fatturato e dipendenti, a condizione che le imprese beneficiarie non si trovassero in situazione di difficoltà al 31 dicembre 2019.

Nello specifico:

- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro possono ottenere una copertura pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia;
- la copertura scende all'80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro;
- la copertura massima è pari al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi.

Vengono inoltre definite anche le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio delle garanzie. Le imprese che beneficiano di tali garanzie assumono l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento (applicabile ad ogni società con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo) e gestire livelli occupazionali attraverso accordi di sindacali.

Gli impegni non possono superare l'importo massimo di 200 milioni di euro, di cui almeno 30 milioni sono destinati alle PMI che abbiano utilizzato completamente la disponibilità di accesso al Fondo Garanzia PMI.

La misura è subordinata all'approvazione della commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

(art. 2 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020)

L'art. 2 potenzia il sostegno all'esportazione, abilitando SACE S.p.A a rilasciare garanzie per finanziamenti concessi alle imprese entro l'importo massimo di 200 miliardi di euro.

La misura è rivolta a tutte le imprese di ogni settore o dimensione che operano in Italia e all'estero e hanno intenzione di acquisire nuovi clienti all'estero.

L'intervento prevede un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.

L'obiettivo è di consentire a SACE S.p.A. di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

Fondo Garanzia PMI

(art. 13 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 entrato in vigore il 9 aprile 2020)

Con l'art. 13 del D.L. n. 23/2020 viene ulteriormente potenziato il Fondo di Garanzia PMI e sostituito l'art. 49 del D.L. 18/2020. Infatti sono state confermate alcune disposizioni contenute nei precedenti Decreti ed introdotte ulteriori misure. Nello specifico, le

principali misure adottate sono le seguenti:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro e sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- previa autorizzazione della Commissione europea la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria nei limiti alternativamente di i) del doppio della spesa salariale del beneficiario, ii) del 25% del fatturato del 2019, iii) del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 18 mesi successivi (ridotto a 12 per le imprese con dipendenti non superiori a 499);
- è confermato l'innalzamento della percentuale di garanzia al 80% in garanzia diretta e al 90% in rassicurazione/controgaranzia a condizione che venga erogato credito aggiuntivo in misura almeno pari al 10%;
- viene estesa la durata della garanzia del Fondo PMI in caso di sospensione dei finanziamenti da parte delle banche;
- sono altresì ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% i nuovi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000 euro concessi alle PMI danneggiate dall'emergenza, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore

al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario. L'intervento del Fondo PMI è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione;

- inoltre, in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro, può essere concessa una garanzia fino al 100% per prestiti di importo non superiore al minore tra il 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiari e l'importo di euro 800.000 euro;
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. The content of this document must not be regarded to as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or professional advice or service. In this respect, we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.